



UNIONE EUROPEA

IL PARLAMENTO EUROPEO

IL CONSIGLIO

**Bruxelles, 21 marzo 2018
(OR. en)**

2017/0163 (COD)

PE-CONS 5/18

**CULT 11
CODEC 130**

ATTI LEGISLATIVI ED ALTRI STRUMENTI

Oggetto: **REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO
che modifica il regolamento (UE) n. 1295/2013 che istituisce il programma
Europa creativa (2014-2020)**

REGOLAMENTO (UE) 2018/...
DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del ...

che modifica il regolamento (UE) n. 1295/2013
che istituisce il programma Europa creativa (2014-2020)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 167, paragrafo 5, primo trattino,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo¹,

previa consultazione del Comitato delle regioni,

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria²,

¹ Parere del 18 ottobre 2017 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

² Posizione del Parlamento europeo del 15 marzo 2018 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio del ...

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (UE) n. 1295/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio¹ ha istituito il programma Europa creativa (2014-2020) a sostegno dei settori culturali e creativi europei.
- (2) La particolarità dell'Orchestra dei giovani dell'Unione europea (European Union Youth Orchestra - EUYO) è data dal fatto che è un'orchestra europea che trascende i confini culturali ed è costituita da giovani musicisti selezionati secondo rigorosi criteri di qualità mediante un'impegnativa procedura di audizione annuale che ha luogo in tutti gli Stati membri. È l'unica orchestra nell'Unione che assume musicisti provenienti da tutti gli Stati membri.
- (3) Fin dalla sua creazione, l'EUYO ha contribuito alla promozione del dialogo interculturale e del rispetto e della comprensione reciproci. L'EUYO ha agito da ambasciatrice culturale dell'Unione, mettendo in risalto la ricchezza e la varietà delle culture europee, e nuovi talenti. Ha anche contribuito alla conoscenza del patrimonio musicale europeo, alla diffusione di opere europee e alla mobilità dei giovani talenti europei al di là dei confini nazionali ed europei.

¹ Regolamento (UE) n. 1295/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, che istituisce il programma Europa creativa (2014-2020) e che abroga le decisioni n. 1718/2006/CE, n. 1855/2006/CE e n. 1041/2009/CE (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 221).

- (4) L'EUYO fornisce una formazione regolare ai giovani musicisti attraverso un programma di residenza e offre loro occasioni di esibirsi, sviluppando in tal modo le loro carriere internazionali e le loro competenze sotto la guida di direttori d'orchestra rinomati.
- (5) L'EUYO dovrebbe continuamente diversificare le sue entrate, adoperandosi attivamente per ottenere un sostegno finanziario da fonti diverse dal finanziamento dell'Unione, al fine di garantire la propria sostenibilità e di ridurre la sua dipendenza dal finanziamento dell'Unione. L'EUYO dovrebbe pertanto garantire l'efficienza sotto il profilo dei costi nella sua gestione.
- (6) L'EUYO dovrebbe cercare di aumentare la sua visibilità, anche sui media tradizionali e su quelli digitali, e di esibirsi in eventi europei in più Stati membri.
- (7) L'EUYO dovrebbe, in collaborazione con i suoi partner nazionali, aumentare la visibilità delle audizioni annuali, al fine di conseguire una rappresentanza più equilibrata dei musicisti provenienti da tutti gli Stati membri nell'orchestra.
- (8) Le attività dell'EUYO dovrebbero essere coerenti con gli obiettivi del programma Europa creativa, in particolare l'obiettivo di sostenere lo sviluppo del pubblico, e con le priorità del sottoprogramma Cultura. L'EUYO dovrebbe pertanto impegnarsi attivamente per lo sviluppo del pubblico, prestando una particolare attenzione al pubblico giovane.

- (9) L'EUYO è stata fondata in seguito a una risoluzione del Parlamento europeo dell'8 marzo 1976¹ ed si distingue pertanto rispetto ad altre orchestre in Europa.
- (10) Il contributo dell'EUYO è stato riconosciuto dagli Stati membri e dalle istituzioni dell'Unione, anche da parte dei successivi presidenti della Commissione e del Parlamento europeo.
- (11) In considerazione del suo status, dei suoi obiettivi strategici e delle sue attività specifici, che vanno al di là del solo interesse e vantaggio di uno o più Stati membri e dimostrano chiaramente un valore aggiunto europeo, l'EUYO è considerata un organismo indicato in un atto di base ai sensi dell'articolo 190, paragrafo 1, lettera d), del regolamento delegato (UE) n. 1268/2012² della Commissione, che consente l'assegnazione di sovvenzioni senza invito a presentare proposte.

¹ Risoluzione del Parlamento europeo dell'8 marzo 2017 sulla proposta di risoluzione, presentata dall'on. Kellett-Bowman, concernente un'orchestra giovanile della Comunità europea (GU C 79 del 5.4.1976, pag. 8).

² Regolamento delegato (UE) n. 1268/2012 della Commissione, del 29 ottobre 2012, recante le modalità di applicazione del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione (GU L 362 del 31.12.2012, pag. 1).

- (12) Il finanziamento dovrebbe essere concesso a titolo eccezionale all'EUYO fino al termine del programma Europa creativa il 31 dicembre 2020.
- (13) L'EUYO dovrebbe pertanto essere inclusa, a titolo eccezionale, tra le misure che beneficiano del sostegno sia del sottoprogramma Cultura sia della sezione trasversale del programma Europa creativa.
- (14) Al fine di garantire il buon funzionamento dell'EUYO, l'orchestra dovrebbe poter beneficiare del sostegno quanto prima, in particolare per le spese sostenute nel 2018 prima dell'entrata in vigore del presente regolamento. Il presente regolamento dovrebbe pertanto applicarsi retroattivamente a decorrere dal 1° gennaio 2018.
- (15) È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (UE) n. 1295/2013,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (UE) n. 1295/2013 è così modificato:

- 1) all'articolo 13, paragrafo 1, è aggiunta la lettera seguente:

"f) le spese relative alle attività dell'Orchestra dei giovani dell'Unione europea intese a contribuire alla mobilità dei musicisti, alla circolazione delle opere europee oltre le frontiere e all'internazionalizzazione delle carriere dei giovani musicisti.";

- 2) all'articolo 15, paragrafo 1, è aggiunta la lettera seguente:

"g) l'Orchestra dei giovani dell'Unione europea, per le spese che non sono coperte in conformità dell'articolo 13, paragrafo 1, lettera f).".

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Esso si applica dal 1° gennaio 2018 al 31 dicembre 2020.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a , il

Per il Parlamento europeo

Il presidente

Per il Consiglio

Il presidente
